

La riforma del processo penale

1. Premessa.

Il D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, **in vigore dal 30 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162**, ha dato attuazione alla L. 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

La finalità dichiarata della riforma è il **recupero dell'efficienza del processo e della giustizia penale**, in attuazione degli esistenti principi costituzionali e convenzionali, così da poter raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che prevedono la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio entro il 2026.

Il decreto ha **portato a termine il percorso di riforma** avviato con le disposizioni immediatamente precettive della L. n. 134/2021 tra le quali spicca l'istituto dell'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione (art. 344-*bis* c.p.p.).

Le novità riguardano tutte le fasi del procedimento penale: indagini preliminari, dibattimento, riti alternativi, processo *in absentia*, giudizi di impugnazione ed anche la fase dell'esecuzione penale.

Sono state modificate le norme del codice di procedura penale, di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, con revisione del regime sanzionatorio dei reati e l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, **con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale** ma sempre nel rispetto delle garanzie difensive.

L'attuazione della transizione digitale e telematica del processo penale passa attraverso significati-

ve innovazioni in tema di formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti e in materia di registrazioni audiovisive e partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza. Viene affermato il **principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali** tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni; pur nella previsione di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il ricorso a modalità non telematiche è adesso previsto solo in via di eccezione.

L'intervento sulla fase delle indagini mira a ridurre i tempi delle stesse, incidendo sui termini di durata e introducendo rimedi giurisdizionali alla eventuale stasi del procedimento determinata dall'inerzia del pubblico ministero. L'azione penale, poi, potrà essere esercitata solo con riferimento ai procedimenti meritevoli di essere portati all'attenzione del giudice.

Anche le modifiche relative alla udienza preliminare, al giudizio di primo grado e alle impugnazioni condividono la medesima logica propulsiva, prestando sempre attenzione alla salvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie del giusto processo e alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'accertamento processuale.

Come ben evidenziato nella *Relazione Illustrativa* dello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, gli interventi sul sistema sanzionatorio rispondono a una duplice, concorrente finalità:

a) **diversificare e rendere più efficaci e tempestive le pene** (riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi – semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria sostitutiva – applicate dal giudice di cognizione all'esito di un'udienza di *sentencing* e immediatamente esecutive dopo il giudicato); **riforma delle pene pecuniarie**

principali (multa e ammenda), con introduzione di un nuovo sistema di esecuzione, riscossione e conversione in caso di mancato pagamento, in linea con i modelli maggiormente diffusi in Europa;

b) **incentivare la definizione anticipata del procedimento attraverso i riti alternativi** (estensione dell'area del decreto penale di condanna e patteggiamento di pene sostitutive), la sospensione con messa alla prova, l'archiviazione o il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, la remissione della querela, l'estinzione del reato (e delle contravvenzioni in particolare) a seguito di condotte riparatorie, ripristinatorie e risarcitorie.

Ancora, gli **interventi sul sistema sanzionatorio**, sinergici con quelli relativi al processo, consentono di: ridurre le impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità); rendere più efficiente il procedimento penale nella fase dell'esecuzione (riduzione delle misure alternative alla detenzione per i condannati in stato di libertà, in favore di pene sostitutive applicate dal giudice di cognizione, con conseguente riduzione del numero e della patologica situazione dei c.d. liberi sospesi, cioè dei condannati a pena detentiva che attendono talora per anni, in stato di libertà,

la decisione sull'istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione); incrementare i tassi di esecuzione e riscossione delle pene pecuniarie, oggi a livelli estremamente bassi e non più accettabili.

Tra le novità di maggiore spicco vi è senza dubbio l'introduzione, nel rispetto delle disposizioni della **direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012**, e dei principi sanciti a livello internazionale, di una **disciplina organica della giustizia riparativa**.

Si tratta di una realtà che si sta facendo sempre più strada a livello internazionale e che si affianca, senza sostituirsi, al processo e all'esecuzione penale. Come evidenziato dalla *Relazione Illustrativa*, la giustizia riparativa concorre all'efficienza della giustizia penale in vario modo:

- agevola la riparazione dell'offesa e la tutela dei beni offesi dal reato;
- incentiva la remissione della querela;
- facilita il percorso di reinserimento sociale del condannato;
- riduce i tassi di recidiva e il rischio di reiterazione del reato nei rapporti interpersonali, rappresentando un utile e innovativo strumento per le politiche di prevenzione della criminalità.

2. Il processo penale telematico.

Il D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, dando attuazione alla delega in tema di processo penale telematico, si è attenuto al **principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali** tanto per il deposito di atti e documenti quanto per le comunicazioni e notificazioni.

Pur nella previsione di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato ha previsto il ricorso a modalità non telematiche **solo in via di eccezione**. Prima della riforma, per gli atti del processo penale, era prevista, a regime, la **facoltatività** del deposito in via telematica e, come ipotesi derogatoria generalizzata, sebbene temporanea e legata alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, l'obbligatorietà del deposito telematico attraverso il portale del PPT2.

Il legislatore delegante, secondo quanto riportato nella *Relazione Illustrativa*, **ha inteso delineare un unico e organico contesto normativo di riferi-**

mento, idoneo ad istituire un ambiente (o ecosistema) digitale per il procedimento penale, ovvero un insieme, anche limitato sul piano quantitativo, di previsioni normative che siano tali da favorire la transizione digitale sia direttamente, per la portata precettiva esplicita delle proprie previsioni, sia indirettamente, favorendo una interpretazione delle diverse disposizioni del codice, nei casi critici, orientata alla transizione digitale.

2.1. Il documento informatico.

L'**art. 110 c.p.p.**, rubricato forma degli atti, prevede adesso che **quando è richiesta la forma scritta**, gli atti del procedimento penale **sono redatti e conservati in forma di documento informatico**, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sotto-

scrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Tale previsione normativa non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico (è il caso, ad esempio, di una memoria redatta dall'imputato detenuto).

Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Quanto alla **data e sottoscrizione** degli atti, in base al novellato art. 111 c.p.p., quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento con le modalità appena esposte, della identità della persona che lo ha reso.

Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.

2.2. Il deposito telematico.

Le modalità del deposito telematico sono indicate nel nuovo art. 111-*bis* c.p.p.: salvo il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti,

documenti, richieste, memorie **ha luogo esclusivamente con modalità telematiche**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

Il deposito telematico **assicura la certezza**, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La disposizione non trova applicazione agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, **non possono essere acquisiti in copia informatica**.

Gli atti che **le parti compiono personalmente** possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

Anche l'art. 172 c.p.p. – che detta le regole generali in materia di termini – è stato modificato dall'intervento di riforma nel senso che il **termine per fare dichiarazioni**, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario **con modalità telematiche** si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile. Salvo che non sia diversamente stabilito, **i termini decorrenti dal deposito telematico**, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.

2.2.1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici.

In linea con le indicazioni della legge delega, il nuovo art. 175-*bis* c.p.p. da un lato positivizza la necessità di *“sistemi di accertamento effettivo”* e di *“registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato”* del malfunzionamento e, dall'altro, mira a garantire, per il caso di malfunzionamento, l'accesso a *“soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali”*.

Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è **certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia**, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio

giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

Tali certificazioni, attestazioni e comunicazioni contengono l'indicazione della data dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrate, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

In questi casi, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo restando quanto previsto in relazione alla conversione senza ritardo in copia informatica e alla equivalenza all'originale delle copie informatiche degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico.

Quest'ultima previsione opera, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato dal direttore generale, purché venga accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

Se la **scadenza di un termine previsto a pena di decadenza** si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato o accertato, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi, trovando applicazione si applicano le disposizioni sulla restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p. nel senso che sarà comunque onere della parte dimostrare che ciò è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore.

3. Le notifiche con modalità telematiche.

Tra le principali finalità della riforma vi è la **razionalizzazione** e **semplificazione** del sistema delle notificazioni all'imputato da attuare tramite lo **snellimento degli adempimenti** anche degli organi e degli uffici deputati alle notificazioni giudiziarie (uffici giudiziari, gestori di servizi postali), nonché delle cancellerie penali, che in maniera più chiara, diretta e celere acquisiranno la prova dell'avvenuta ricezio-

2.3. Il fascicolo informatico e l'accesso agli atti.

Il nuovo art. 111-ter c.p.p. prevede che i fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonché l'agevole consultazione telematica e ciò anche nel caso in cui la legge preveda la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

Come rilevato nella *Relazione Illustrativa*, il beneficio della transizione al digitale, evidentemente, è:

- da un lato, quello di garantire integrità, accessibilità e facile leggibilità del fascicolo;
- dall'altro, quello di dare maggiore effettività al diritto di difesa delle parti, rendendo più spedita la acquisizione di copia.

La riforma, a regime, dovrebbe dunque garantire una maggiore effettività del diritto di difendersi, attraverso un accesso alle informazioni nel fascicolo veloce, completa, di facile lettura.

Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono **convertiti**, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

Le **copie informatiche**, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.

ne dell'atto da parte dell'imputato sia esso detenuto o meno o della persona sottoposta alle indagini.

L'**obiettivo primario del legislatore** è certamente quello di rendere il **procedimento penale più celere**.

Tutte le comunicazioni e notificazioni, tranne specifiche eccezioni, sono **effettuate con modalità telematiche**; una disciplina specifica, invece, è stata dettata per le notificazioni all'imputato non detenuto.

L'art. 349 c.p.p. (*Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone*) prevede adesso che, quando **procede alla identificazione**, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 c.p.p. **nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità**, osservando sempre le disposizioni dell'art. 66 c.p.p. (verifica dell'identità personale dell'imputato).

Il nuovo art. 148 c.p.p. (*Organi e forme delle notificazioni*) prevede che, salvo che la legge disponga altrimenti, **le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche** che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono dette notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale. Sostituisce le notificazioni anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate, e non è stata effettuata la notificazione con le forme alternative, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme che seguono: le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti

ti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel titolo sulle notificazioni. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

Il nuovo art. 63-bis disp. att. c.p.p. (*Comunicazioni di cortesia*) prevede che, fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, **la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato** ai sensi dell'art. 349, comma 3, c.p.p., annotandone l'esito. Il successivo art. 64 prevede poi che la **comunicazione di atti del giudice ad altro giudice** si esegue mediante **trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche** o nei casi di nei casi di impossibilità di procedere con le modalità telematiche, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'art. 148, comma 1, c.p.p. o, nei casi di nei casi di impossibilità di procedere con le modalità telematiche, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di nei casi di impossibilità di procedere con le modalità telematiche, **quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni**

concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'art. 149 c.p.p. ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

In base al nuovo art. 149 c.p.p. (*Notificazioni urgenti a mezzo del telefono*), quando nei casi di impossibilità di procedere con le modalità telematiche ricorre una **situazione di urgenza**, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'art. 157, commi 1 e 2, c.p.p. o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso; essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

La **comunicazione telefonica ha valore di notificazione** con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

Quando non è possibile procedere con tali modalità, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.

3.1. Le notificazioni richieste dalle parti private.

L'art. 152 c.p.p. è stato novellato prevedendo che, salvo che la legge disponga altrimenti, le **notificazioni richieste dalle parti private** possono essere **sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato** ovvero dall'invio di copia dell'atto **in forma di documento analogico** effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 56-*bis* disp. att. c.p.p., la **notificazione con modalità telematiche** è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

L'avvocato redige la **relazione di notificazione su documento informatico** separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con posta elettronica certificata.

La relazione deve contenere:

- a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;
- b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;
- c) il nome e cognome del destinatario;
- d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;
- e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;
- f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

Ai fini previsti dall'art. 152 c.p.p., il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.

3.2. Le notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero.

In base all'art. 153 c.p.p., le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite con le modalità telematiche e, nei casi di impossibilità **direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico nella segreteria**. In tale ultimo caso, il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.